

N.37.008 di rep.

N. 11.601 di racc.

Atto di fusione
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)
il giorno 25 (venticinque)
del mese di settembre
in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Pandolfi Umberto**, nato a Roma il 9 ottobre 1965, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni quotata denominata:

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale euro 10.732.844.367,85 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1580695 (di seguito, anche: la "Società Incorporante" o "Telecom Italia"),

in forza di procura in data 18 settembre 2015 a rogito notaio in Roma dottoressa Maria Chiara Bruno n. 30.128/11.356 di rep., al presente in copia autentica allegata sotto "A" ed in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 20 maggio 2015, di cui a verbale in data 16 giugno 2015 n. 12.071/6.281 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato all'Agenzia di Milano 1 il giorno 1 luglio 2015 al n. 17686 serie lt;

- **Salvemini Severino**, nato a Biella il 21 ottobre 1950 domiciliato per l'incarico in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni quotata denominata:

"Telecom Italia Media S.p.A."

o, in forma abbreviata, "**TI Media S.p.A.**", con sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, capitale sociale Euro 15.902.323,62 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 12213600153, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 940569 (di seguito, anche: la "Società Incorporanda", la "Società Incorporata" o "TI Media"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di *Telecom Italia S.p.A.*,

in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, di cui a verbale in data 11 maggio 2015 n. 11.977/6.220 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato all'Agenzia di Milano 1 il giorno 1 giugno 2015 al n. 14291 serie lt

(le predette società di seguito, collettivamente, anche: le

"Società Partecipanti alla Fusione" e le predette delibere assembleari di seguito, collettivamente, anche le "Deliberazioni").

E quindi detti componenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rappresentanze,

premessi che

A) gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto e approvato un progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile (di seguito, anche: il "Progetto"), per l'incorporazione di TI Media in Telecom Italia (di seguito, anche: la "Fusione"), sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento;

B) il Progetto, contenente quanto prescritto dalla legge ed approvato dai rispettivi organi amministrativi, è stato (i) depositato presso le sedi di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione e pubblicato sui rispettivi siti internet in data 30 marzo 2015 insieme alla ulteriore documentazione di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile; (ii) iscritto in data 27 marzo 2015 nel Registro delle Imprese di Milano per Telecom Italia e nel Registro delle Imprese di Roma per TI Media;

C) con riferimento a quanto disposto dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile:

- il Progetto risulta giustificato alla stregua delle motivazioni indicate nelle relazioni illustrative predisposte dai rispettivi organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione (di seguito, anche: le "Relazioni"); ciascuna Relazione (allegata al rispettivo verbale delle Deliberazioni) illustra, tra l'altro, i criteri con cui è stato calcolato il rapporto di cambio indicato nel Progetto (di seguito, anche: il "Rapporto di Cambio");

- è stata inoltre predisposta (ed allegata ai verbali delle Deliberazioni) la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio, redatta dalla società di revisione *Reconta Ernst & Young S.p.A.* quale esperto nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Milano su istanza congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione;

D) il Progetto prevede l'annullamento di tutte le numero 108.805.372 azioni prive di valore nominale, di cui numero 103.308.421 ordinarie e numero 5.496.951 di risparmio costituenti il capitale sociale di TI Media e, più precisamente:

- l'annullamento senza concambio delle azioni TI Media di titolarità della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione;

- l'annullamento con concambio delle azioni TI Media di titolarità di soggetti diversi dalla Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione mediante emissione, secondo il Rapporto di Cambio:

-- di n. 0,66 (zero virgola sessantasei) azioni ordinarie

della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) azione ordinaria della Società Incorporanda e

-- di n. 0,47 (zero virgola quarantasette) azioni di risparmio della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) azione di risparmio della Società Incorporanda,

aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie e di risparmio Telecom Italia in circolazione alla data di efficacia della Fusione, tutte prive di valore nominale e tutte quotate al pari delle azioni ordinarie e di risparmio Telecom Italia già in circolazione, nonchè soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge; il tutto, con conseguente aumento del capitale sociale di Telecom Italia, a servizio del concambio, per un importo massimo di nominali Euro 10.612.042,10, mediante emissione di massime n. 16.735.479 nuove azioni ordinarie e di massime n. 2.559.143 nuove azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale, con imputazione a capitale di 0,55 euro per ciascuna azione (l' **"Aumento di Capitale per il Concambio"**);

E) con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle Deliberazioni stesse;

F) le precitate Deliberazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state iscritte (i) in data 19 giugno 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano per Telecom Italia e (ii) in data 27 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Roma per TI Media;

G) i comparenti dichiarano e confermano che non risultano presentate opposizioni di creditori nel termine di cui all'articolo 2503, primo comma, del Codice Civile - tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini giudiziari (dal 1° al 31 agosto) di cui alla legge 742/69 come di recente modificata, potendosi pertanto, alla luce delle dichiarazioni testè rese dai comparenti, addivenire alla attuazione della Fusione,

premesse infine che

H) gli azionisti di TI Media che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di Fusione erano legittimati ad esercitare il diritto di recesso (il **"Diritto di Recesso"**). Il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 7.553.485 azioni ordinarie e n. 1.902.484 azioni di risparmio TI Media (le **"Azioni Recedute"**). Dette azioni, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile, sono offerte in opzione e prelazione al valore di liquidazione ai soci che non hanno esercitato il Diritto di Recesso. Al termine del periodo di offerta, conclusosi il 3 agosto 2015, è stata espressa la volontà di acquistare - sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, come per legge -

la totalità delle Azioni Revedute.

Tutto quanto sopra premesso,

i Componenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue.

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato sotto "B"), approvato dalle rispettive assemblee con le Deliberazioni, le società Telecom Italia e TI Media si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1,

della

"Telecom Italia Media S.p.A."

o, in forma abbreviata, "TI Media S.p.A.", con sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229

sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento.

2.) (Annullamento delle azioni della Società Incorporata - Concambio - Capitale sociale della Società Incorporante) - La

Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e con applicazione del Rapporto di Cambio. Pertanto, si procederà all'annullamento di tutte le numero 108.805.372 (centottomilioniottococinquemilatrecentosettantadue) azioni prive di valore nominale, di cui numero 103.308.421 (centotremilioniottocotomilaquattrocentoventuno) ordinarie e numero 5.496.951 (cinquemilioni quattrocentonovantaseimilanovecentocinquantuno) di risparmio costituenti il capitale sociale di TI Media e, più precisamente:

- all'annullamento senza concambio delle azioni TI Media di titolarità della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione;

- all'annullamento con concambio delle azioni TI Media di titolarità di soggetti diversi dalla Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione mediante emissione, secondo il Rapporto di Cambio,

il tutto con conseguente emissione, a valere sull' Aumento di Capitale per il Concambio, di complessive:

- n. 11.769.945 (undicimilioni settecentosessantanove milanovecento quarantacinque) nuove azioni ordinarie e

- n. 1.671.038 (unmilione seicentosettantunomilatrentotto) nuove azioni di risparmio,

tutte prive di valore nominale, con conseguente aumento di capitale di Telecom Italia al servizio della fusione di nominali Euro 7.392.540,65 (settemilioni trecentonovantaduemilacinquecento quaranta virgola sessantacinque).

3.) (Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante) - Le azioni ordinarie e di risparmio della So-

cietà Incorporante di nuova emissione da attribuire in concambio (che saranno quotate al pari delle azioni ordinarie e di risparmio di Telecom Italia già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge) saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporata, sempre in conformità al Progetto, per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in conformità con la procedura che sarà resa nota ai sensi della normativa vigente. Al fine di facilitare la gestione dei resti, è stato conferito incarico ad un intermediario autorizzato e nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Società Incorporata per le operazioni di concambio.

4.) (Effetti verso i terzi, contabili e fiscali) - Conformemente alle previsioni del Progetto gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi, ferme le iscrizioni del presente atto prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, decorreranno dalle ore 23,59 del giorno 30 (trenta) settembre 2015 (duemilaquindici).

Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1 (uno) gennaio 2015 (duemilaquindici).

5.) (Cessazione degli organi della Società Incorporata) - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione - di cui sopra al precedente punto 4.) del presente atto - pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi (i.e. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblee degli azionisti, Rappresentante comune dei portatori di azioni di risparmio).

SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI

6.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A) In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, tutti i beni, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fidejussione, od ai quali siano legittimati, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della presente Fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nel-

la stessa posizione della Società Incorporata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, procedure di prequalifica e di gara, negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di appalto, di subappalto, di fornitura, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Società Incorporata.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della presente Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di enti privati in tutte le concessioni, registrazioni, iscrizioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) La prosecuzione da parte della Società Incorporante dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla Società Incorporata ha pure per oggetto i mandati o procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma, conferiti.

(G) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

7.) (Particolari cespiti del patrimonio della Società Incorporata) - In particolare, si dà espressamente atto, ai fini della trascrizione ed agli effetti di ogni necessario cambio di intestazione, voltura e/o deposito presso qualsiasi Ufficio, Ente, Amministrazione, che di compendio del patrimonio

della Società Incorporata in cui la Società Incorporante subentra a titolo di successore universale, vi sono pure:

- le partecipazioni in società elencate nell'allegato "C";
- il dominio *www.telecomitaliamedia.it* (con indirizzo IP: 77.238.17.22).

Fatta tuttavia avvertenza che le descrizioni di cui agli elenchi sopra allegati non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi (e, ove possibile, senza alcuna formalità e senza oneri a carico della Società Incorporante), ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della Società Incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporata.

Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata.

8.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

9.) (Personale) - Con l'efficacia della Fusione, il personale della Società Incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la Società Incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali.

Viene dato atto che le procedure sindacali sono state espletate nei termini previsti dalla normativa vigente.

10.) (Unità locali) - Le "unità locali" della Società Incorporata - comunque siano denominate - sono egualmente assunte *ipso iure*, sia in Italia sia all'estero, dalla Società Incorporante.

STATUTO DELL' INCORPORANTE

11.) (Statuto) - Lo statuto sociale della Società Incorporante che acquisirà efficacia una volta divenuta efficace la Fu-

sione - che tiene conto pertanto dell'Aumento di Capitale per il Concambio - è al presente atto allegato sotto "D" e sarà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese una volta divenuta efficace la Fusione.

SPESE

12.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante.

Ai soli fini della iscrizione a repertorio del presente atto, si espone in euro 10.697.115,00 l'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve della Società Incorporata risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 assunto a base della presente Fusione.

Del presente ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e con me sottoscrivono, omessa per loro dispensa la lettura degli allegati, alle ore 17,30.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quindici e della sedicesima sin qui.

F.to Umberto Pandolfi

F.to Severino Salvemini

F.to Renata Mariella notaio

Maria Chiara Bruno
Notaio
Studio al Lungotevere Sanzio, 9 - 00159 Roma
tel. 06.5816124 (5 linee) - fax 06.5816124

Allegato "A"
del n. 34008
11601
di rep.

Repertorio n. 30128

Raccolta n. 11356

PROCURA SPECIALE

Registrato a Roma

REPUBBLICA ITALIANA

1

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di
settembre in Roma, Corso d'Italia n. 41

il 21/09/2015

18 settembre 2015

Serie 1T

Avanti di me Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO, Notaio in Roma,
con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' comparso il Signor

- Dott. Marco Emilio Angelo PATUANO, nato ad Alessandria il 6
giugno 1964, domiciliato per la carica presso la Sede Legale
della Società



il quale interviene al presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappre-
sentante della Società

"TELECOM ITALIA S.p.A."

("Telecom Italia" o "Società") con Sede Legale in Milano, Via
Gaetano Negri n. 1 e Direzione Generale, Sede Secondaria, in
Roma, Corso d'Italia n. 41, Capitale Sociale Euro
10.732.844.367,85= interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 00488410010.

Detto Comparsente, della cui identità personale, qualifi-
ca e poteri di firma io Notaio sono certo, munito degli occor-

renti poteri per quanto infra in forza ed in esecuzione di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della predetta società del 20 maggio 2015 a rogito Prof. Carlo Marchetti, Notaio in Milano, in data 16 giugno 2015 Repertorio n. 12071 - Raccolta n. 6281, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano l il 1° luglio 2015 al n. 17686 serie 1T,

mi chiede di ricevere il presente atto mediante il quale dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai

Signori:

- Antonino CUSIMANO, nato a Palermo il 29 settembre 1964;
- Andrea BALZARINI, nato a Bollate (MI) il 19 settembre 1970;
- Riccardo Amerigo PETTAZZI, nato a Torino il 19 febbraio 1964;
- Rocco RAMONDINO, nato a Reggio di Calabria il 28 dicembre 1966;
- Giuseppe GIOIA, nato a Roma il 19 marzo 1955;
- Umberto PANDOLFI, nato a Roma il 9 ottobre 1965;

tutti domiciliati ai fini del presente atto in Milano, presso la Sede Legale della Società

affinché questi, anche disgiuntamente fra loro e con piene pari facoltà, in rappresentanza della predetta società, abbiano a stipulare l'atto di fusione per incorporazione nella società mandante della società Telecom Italia Media S.p.A. - con sede legale in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 229, capitale sociale euro 15.902.323,62 i.v., codice fiscale ed

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12213600153,
iscritta al R.E.A. di Roma al n. 940569 - in esecuzione della
sopra citata delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azio-
nisti di Telecom Italia S.p.A. in data 20 maggio 2015.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire
all'atto pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi
secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione appro-
vato dalla più volte citata delibera del 20 maggio 2015, oc-
correndo acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni
ed annotamenti su pubblici registri, provvedere in genere a
tutto quanto richiesto per la completa attuazione della fusio-
ne, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed op-
portuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per
ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori speciali.

Con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho
letto al Comparente il quale da me interpellato lo ha approva-
to e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da perso-
ne di mia fiducia in un foglio per pagine tre e sottoscritto
dal Comparente e da me Notaio ad ore dieci e minuti quaranta
qui in calce.

MARCO EMILIO ANGELO PATUANO

MARIA CHIARA BRUNO NOTAIO

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME

COMPOSTA DA N. *DUE* FOGLI , CHE SI RILASCIA IN CARTA LI-

BERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

ROMA, 21 SETTEMBRE 2015

Ataru Lupu



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. IN TELECOM ITALIA S.P.A.**
Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile in data 19 marzo 2015.



I Consigli di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. ("Telecom Italia" o la "Società Incorporante") e Telecom Italia Media S.p.A. ("Telecom Italia Media" o la "Società Incorporanda" e di seguito, Telecom Italia e Telecom Italia Media, collettivamente, le "Società Partecipanti alla Fusione") hanno redatto ed approvato, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di Telecom Italia Media in Telecom Italia (la "Fusione").

Premessa

In data 19 febbraio 2015, Telecom Italia e Telecom Italia Media hanno comunicato al mercato di aver approvato le linee essenziali del progetto di integrazione da attuarsi nella forma di una fusione per incorporazione di Telecom Italia Media in Telecom Italia ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

Il successivo 19 marzo 2015, i Consigli di Amministrazione di Telecom Italia e di Telecom Italia Media hanno approvato il presente Progetto di Fusione e concordato di proporre l'approvazione della Fusione, secondo i termini e le condizioni del presente Progetto di Fusione, alle rispettive Assemblee degli azionisti.

1. Società Partecipanti alla Fusione

Società Incorporante:

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano, C.F., Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, capitale sociale pari ad euro 10.723.391.861,60, con azioni ordinarie e azioni di risparmio quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporanda:

TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A., con sede legale in via della Pineta Sacchetti 229 - 00168 Roma, P.IVA n. 13289460159, C.F. e iscrizione al Registro Imprese di Roma n.12213600153,

capitale sociale pari ad euro 15.902.323,62 i.v., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Telecom Italia ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile, con azioni ordinarie e azioni di risparmio quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Statuto della Società Incorporante

In dipendenza della Fusione, si precisa che Telecom Italia aumenterà il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 10.612.042,10 mediante emissione di massime n. 16.735.479 nuove azioni ordinarie e di massime n. 2.559.143 nuove azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione. L'importo dell'aumento di capitale massimo di Telecom Italia al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio Telecom Italia Media possedute da Telecom Italia alla data del Progetto di Fusione, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione.

Lo statuto di Telecom Italia *medio tempore* sarà fatto oggetto di una serie di interventi sottoposti, fra l'altro, all'approvazione della stessa Assemblea di Telecom Italia altresì convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione. Dette modifiche non sono correlate alla Fusione e avranno effetto dalla rispettiva iscrizione al Registro delle Imprese, a prescindere dall'efficacia della Fusione.

Il testo completo dello statuto della Società Incorporante, con l'evidenza delle modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia in data 19 marzo 2015 e di quelle sottoposte all'approvazione dell'Assemblea altresì convocata per la decisione in ordine alla Fusione, è riportato in allegato al presente Progetto di Fusione, con l'avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 relative all'ammontare del capitale sociale potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di Fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione.

3. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione riferite alla data del 31 dicembre 2014 e, segnatamente, dei rispettivi progetti di bilancio relativi all'esercizio 2014, a valere anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* codice civile.

Il rapporto di cambio è stato determinato nella seguente misura:

- per quanto attiene alle azioni ordinarie della Società Incorporanda: n. [0,66] azioni ordinarie della Società Incorporante, di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi data di godimento identica a quelle delle azioni ordinarie della stessa Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda priva di valore nominale;
- per quanto attiene alle azioni di risparmio della Società Incorporanda: n. [0,47] azioni di risparmio della Società Incorporante, di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi data di godimento identica a quella delle azioni di risparmio della stessa Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 1 azione di risparmio della Società Incorporanda priva di valore nominale (il "Rapporto di Cambio").

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante


In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate rispettivamente con azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione.

Nel contesto del perfezionamento della Fusione, si procederà altresì all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione (incluse quelle detenute per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e prelazione - di cui si dirà *infra*, § 7 - nell'ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso).

Le azioni ordinarie e di risparmio di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della medesima Società Incorporante già in circolazione. Tali nuove azioni saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio. Al fine di facilitare la gestione dei resti, sarà conferito apposito incarico a un intermediario autorizzato.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni e di trattamento dei resti saranno comunicate a tempo debito in apposito avviso.



5. Data dalla quale le azioni di Telecom Italia assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti della Società Incorporanda avranno data di godimento identica a quella rispettivamente delle azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo.

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

Per effetto della Fusione, agli azionisti ordinari di Telecom Italia Media che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e ai suoi azionisti di risparmio spetterà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato - ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile - in Euro 1,055 per le azioni ordinarie ed Euro 0,6032 per le azioni di risparmio, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di Telecom Italia Media chiamata ad approvare l'operazione (intervenuta in data 19 febbraio 2015).

Il recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Con riferimento al procedimento di liquidazione delle azioni Telecom Italia Media che saranno eventualmente oggetto di recesso, si precisa che Telecom Italia eserciterà il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2 del codice civile, nonché il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3 del codice civile sull'intera quota delle azioni ordinarie e di risparmio di Telecom Italia Media oggetto di recesso e rimasta eventualmente inoptata all'esito dell'offerta prevista dalle medesime disposizioni codicistiche.

La Fusione non sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Telecom Italia e di Telecom Italia Media in quanto i diritti riconosciuti dagli statuti delle Società Partecipanti alla Fusione a tali categorie di azionisti non subiscono alcun pregiudizio dall'operazione.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto della Società Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità o dai competenti uffici del registro delle imprese.

Roma, 19 marzo 2015

Telecom Italia S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giuseppe Recchi

Telecom Italia Media S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Severino Salvemini

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 - La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A."

Articolo 2

2.1 - La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.723.391.861,60, suddiviso in n. 13.470.955.451 azioni ordinarie ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

~~5.4 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento dai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.~~

~~5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 15 maggio 2012 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2012", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:~~

- ~~— a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.500.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di ulteriori euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012";~~
- ~~— per un importo massimo di euro 4.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie (con imputazione a~~

capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa) riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012". Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2012" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 17 aprile 2013 di aumentare il capitale sociale come segue:

~~a servizio del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", come approvato dall'Assemblea della Società del 17 aprile 2013, per un importo massimo di euro 9.900.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.~~

5.4 - L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 159.250.000~~238.875.000~~), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2014 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Piano di stock options 2014-2016", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, a pagamento, anche in più tranches, per l'importo massimo di euro 107.800.000, mediante emissione di un massimo di 196.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Al momento dell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di stock options 2014-2016" e fisserà altresì apposito termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - In data 19 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, per massimi nominali euro 99.393,80 mediante emissione di massime n. 180.716 azioni ordinarie, con imputazione a capitale del valore di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, da assegnare nel contesto del "Long Term Incentive Plan 2010-2015" come approvato dalla stessa assemblea del 29 aprile 2010, entro la data ultima del 30 giugno 2015.

5.7 - In data 19 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2013, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, per massimi nominali euro 9.883.853,10 mediante emissione di massime n. 17.970.642 azioni ordinarie, con imputazione a capitale del valore di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, da assegnare nel contesto del "Piano di Azionariato Dipendenti" come approvato dalla stessa assemblea del 17 aprile 2013, entro la data ultima del 30 settembre 2015.

5.8 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 20 maggio 2015 di aumentare il capitale sociale, a servizio della parziale liquidazione in equity dell'incentivazione a breve termine per l'esercizio 2015, mediante emissione di un massimo di 46.363.635 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate destinataria della misura per l'anno 2015, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5.9 - L'assemblea del 20 maggio 2015 ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi massimi euro 10.612.042,10 mediante emissione di massime n. 16.735.479 nuove azioni ordinarie e massime n. 2.559.143 nuove azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale, con imputazione a capitale di 0,55 euro per ciascuna azione, godimento regolare, al servizio della fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A..

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.


6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.



Articolo 7

~~7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.~~

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. **Le liste debbono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, così che almeno la metà degli esponenti tratti, ad esito della votazione, da ciascuna lista sia in possesso di tali requisiti. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di indipendenza e di genere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, sono arrotondati all'unità superiore.**

9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la **minore diversa** misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le

dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terziquattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Almeno la metà degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; in difetto, l'ultimo candidato tratto dalla Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verrà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede. In mancanza di candidati indipendenti all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati tratti da ciascuna lista (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede. In mancanza di candidati indipendenti, all'interno della medesima lista, in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, risulteranno eletti i successivi candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza secondo l'ordine della graduatoria unica come sopra formata. In difetto, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.9 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

9.11 - In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già

provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno ~~due~~ ~~cinque~~ ~~dei~~ consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le ~~determinazioni~~ di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'~~adeguamento dello~~ statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'~~istituzione o la soppressione di sedi secondarie.~~

Articolo 13

~~13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione~~ nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatari - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea

ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

SINDACI

Articolo 17

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.

17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.

17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza). Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.

17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statuari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per

l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

17.17 - In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

ASSEMBLEA

Articolo 18

18.1 - L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

~~18.2 - L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.~~

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge

18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

19.4 - Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

20.2 - Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

20.4 - Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e -



limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Telecom Italia S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giuseppe Recchi


Telecom Italia Media S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Severino Salvemini

Copia conforme all'originale di parte dell'allegato "A" al mio atto n. 12071/6281 di rep., in data 16 giugno 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 1° luglio 2015, al n. 17686 serie 1T.

Milano, 24 settembre 2015



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Marchetti".



All. "C" al N° 37008 (11601 di rep.

Telecom Italia Media S.p.A.

PARTECIPAZIONI DI TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A.

PERSIDERA S.p.A.

Sede: Roma – via della Pineta Sacchetti 229

Codice Fiscale: 04092210154

Capitale sociale: euro 21.428.572,00

Partecipazione costituita da numero 69.999 azioni di categoria A, con valore nominale inespresso e da numero 1 azione di categoria X, con valore nominale inespresso.

DAHLIA TV S.p.A. (in liquidazione)

Sede: Roma – via Valadier 42

Codice Fiscale: 06196690967

Capitale sociale: euro 11.318.833

Partecipazione costituita da n. 2.740.242 azioni

TIVU' S.r.l.

Sede: Roma – via di Villa Patrizi 8

Codice Fiscale: 10153821003

Capitale sociale: euro 1.001.886,00

Partecipazione costituita da una quota del valore di 35.000 euro

AREE URBANE S.r.l. (in liquidazione)

Sede: Milano – via Gaetano Negri 1

Codice Fiscale: 03031030244

Capitale sociale: euro 100.000

Partecipazione costituita da una quota del valore di 970 euro

TIGLIO I S.r.l.

Sede: Milano – viale Piero e Alberto Pirelli 27

Codice Fiscale: 11039320152

Capitale sociale: euro 5.255.704

Partecipazione costituita da una quota del valore di 110.513 euro

TIMB 2 S.r.l.

Sede: Roma – via della Pineta Sacchetti 229

Codice Fiscale: 12882971000

Capitale sociale: euro 10.000

Partecipazione: costituita da una quota del valore di 100 euro

ITALBIZ.COM.INC

Sede: Dover-Delaware (USA)

Capitale sociale: US\$ 4.720,496

Partecipazione costituita da n. 920.496 azioni

F.TO UMBERTO PANDOLFI
" SEVERINO SALVINI
" RENATA MARIELLA NOTATO

Allegato "D" al n. 37008/11601 di rep.

STATUTO

Settembre 2015

SOMMARIO

Denominazione – Sede – Scopo e durata della Società	2
Capitale – Azioni – Obbligazioni	3
Consiglio di Amministrazione	6
Sindaci	10
Assemblea	12
Esercizio Sociale – Utili	14

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ**Articolo 1**

1.1 - La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A.".

Articolo 2

2.1 - La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.740.236.908,50, suddiviso in n. 13.499.911.771 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale .

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

5.4 - L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 159.250.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2014 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Piano di stock options 2014-2016", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, a pagamento, anche in più tranches, per l'importo massimo di euro 107.800.000, mediante emissione di un massimo di 196.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e – per quanto occorrer possa – comma 5, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Al momento dell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di stock options 2014-2016" e fisserà altresì apposito termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 20 maggio 2015 di aumentare il capitale sociale, a servizio della parziale liquidazione in equity dell'incentivazione a breve termine per l'esercizio 2015, mediante emissione di un massimo di 46.363.635 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate destinataria della misura per l'anno 2015, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5.7 - L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale

sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 2.000.000.000 (due miliardi), a servizio della conversione dei "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked bonds due 2022", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 2.000.000.000 (due miliardi), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked Bonds due 2022", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 26 marzo 2022 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni".

Articolo 6

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinarsi nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

Articolo 7

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste debbono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, così che almeno la metà degli esponenti tratti, ad esito della votazione, da ciascuna lista sia in possesso di tali requisiti. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di indipendenza e di genere, numeri frazionari sono arrotondati all'unità superiore.

9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Almeno la metà degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; in difetto, l'ultimo candidato tratto dalla Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verrà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possessa. In mancanza di candidati indipendenti all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri

interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati tratti da ciascuna lista (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede. In mancanza di candidati indipendenti, all'interno della medesima lista, in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, risulteranno eletti i successivi candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza secondo l'ordine della graduatoria unica come sopra formata. In difetto, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.9 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

9.11 - In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove

L'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 13

13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatari - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

SINDACI

Articolo 17

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.

17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.

17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).

Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna

di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.

17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

17.17 - In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

ASSEMBLEA

Articolo 18

18.1 - L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

18.2 - L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge

18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

19.4 - Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

20.2 - Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche

stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

20.4 - Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Articolo 20-bis

Clausola transitoria

In conformità con quanto prescritto dall'Agência Nacional de Telecomunicações "ANATEL" nella decisione del 22 dicembre 2014, come successivamente modificata in data 12 marzo 2015, si intende sospeso l'esercizio di tutti i diritti amministrativi (direitos políticos) di Telefónica S.A. in Telecom Italia e nelle sue controllate (ivi incluse Tim Celular S.A. e Intelig Telecomunicações Ltda.), con particolare riguardo a:

- i. la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo, o di qualsivoglia organo sociale con equivalenti attribuzioni, di dette società;
- ii. l'esercizio del diritto di voto e del veto da parte di Telefónica S.A. nelle assemblee, o in qualsivoglia organo sociale con equivalenti attribuzioni, di Telecom Italia e di dette società;
- iii. la partecipazione (ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi) alle assemblee, o a qualsivoglia organo sociale con equivalenti attribuzioni, di Telecom Italia e di dette società.

Le restrizioni anzidette prevalgono rispetto alle altre previsioni dello statuto sociale di Telecom Italia con esse incompatibili, di modo che a Telefónica S.A. sia sempre precluso di partecipare, intervenire, esercitare il diritto di voto o il veto, o registrare la sua presenza (ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi), in relazione a qualsivoglia delibera adottata da Telecom Italia o da dette società.

Il contenuto del presente articolo 20-bis avrà efficacia fino a quando Telefónica rimarrà azionista di Telecom Italia, a prescindere dal numero di azioni, ovvero fino al momento in cui cesseranno di avere efficacia le fattispecie di controllo oggetto di restrizione individuate nel caso ANATEL (Ato n° 454 22 gennaio 2015).

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

F.to Umberto Pandolfi

F.to Severino Salvemini

F.to Renata Mariella notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano
Firmato Renata Mariella
Milano, 25 settembre 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

